## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 novembre 1995, presso l'Azienda Officine AVE S.p.A. di Maerne,

## si sono incontrati

l'Azienda, rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Stefano PUSINERI,

e

la R.S.U. assistita dalla FIM CISL, rappresentata dal Sig. Gianni Simionato.

Le parti, con riferimento alla piattaforma aziendale presentata dalle OO.SS. in data 25 Giugno 1995, dopo ampia e approfondita disamina inerente i punti descritti nella piattaforma stessa, concordano quanto segue:

DIRITTO ALLO STUDIO: fermo restando quanto previsto dall'art.29 del vigente CCNL 5 Luglio 1994, l'Azienda, accogliendo positivamente la volontà dei lavoratori per una sempre più costante e specifica formazione professionale, valuterà le opportunità di formazione che

Belle Hun Rovelis Ober

SO

verranno a presentarsi, tenuta comunque in debita considerazione le esigenze tecnico produttive dell'azienda stessa.

FONDO PREVIDENZIALE: con riferimento al Protocollo per la costituzione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare, l'Azienda, pur confermando quanto già concordato, non ritiene per ora opportuno definire la costituzione di eventuali fondi aziendali, in assenza di una normativa certa a livello nazionale. Rimane pertanto in attesa di quanto verrà definito dalle parti stipulanti il vigente CCNL.

DELEGATO ALLA SICUREZZA: con riferimento all'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, rientrando le Officine AVE S.p.A. nel computo delle Aziende da 16 a 200 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza verrà individuato tra i componenti la RSU o nell'attuale organico. Il citato rappresentante, oltre ai permessi già previsti per la RSU in carica, avrà a disposizione altre 40 ore annue.

Per quanto inerente il rappresentante aziendale per la sicurezza, l'azienda comunicherà in tempi brevi il nominativo. Per tutto quanto non citato, si richiama integralmente l'accordo interconfederale sopracitato.

**AMBIENTE E SICUREZZA:** continueranno le visite oculistiche agli operatori ai terminali, e , se il caso, intensificate.

Per quanto inerente la parte Ambiente e Sicurezza considerando che il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n.626, prevede l'adeguamento di tutte le Aziende a quanto sopra richiamato, l'Azienda si attiverà per mantenere gli standards raggiunti e per migliorarli, con la fattiva





collaborazione della RSU e mediante un continuo monitoraggio dei punti a rischio.

**INQUADRAMENTO PROFESSIONALE**: l'Azienda è concorde nell'istituire un nuovo profilo professionale che andrà a collocarsi tra la 4^ e la 5^ categoria.

Nella nuova figura professionale, denominata 4° S, troveranno collocazione quei lavoratori che, pur essendo professionalmente più idonei della 4° categoria, non lo sono totalmente per accedere alla 5°.

Ai lavoratori inquadrati nella categoria 4°S, verrà riconosciuto il 50% della differenza tra le due categorie (4° e 5°) nella voce sopraminimo, che dovrà considerarsi assorbibile in caso di passaggio alla 5° categoria. Le parti concordano di reincotrarsi almeno ogni semestre per le opportune verifiche professionali e redigere il "verbale di riunione".

MAGGIORAZIONE TURNO: l'Azienda, con riferimento alla richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, in merito all'adeguamento della percentuale turno e considerando che già la percentuale in vigore è migliorativa rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL (che prevede la normale maggiorazione per il lavoro in turno) si dichiara comunque disponibile a trattare l'argomento con le RSU qualora si ravvisi l'esigenza di lavoro in turni.

PREMIO FERIALE: richiamando gli accordi aziendali del 15 Giugno 1989, del 29 Maggio 1991 e con riferimento alla comunicazione aziendale del 16 Maggio 1995, le parti concordano l'intento di

Belle Mars

SC

SC

confermare il Premio feriale con i criteri già previsti negli accordi sopracitati nelle medesime entità e tempistiche di erogazione per tutti i dipendenti. Per i lavoratori assunti dopo la data del presente verbale di accordo, il premio feriale sarà applicato ed erogato dopo il 12° mese di anzianità maturata in Azienda.

PREMIO DI RISULTATO: pur confermando lo spirito di quanto previsto dal vigente CCNL, le parti,

- considerando la difficoltà di agganciare il premio a parametri facilmente individuabili e condivisibili dai lavoratori;
- considerando che lo OO.SS. inizialmente avevano chiesto un aumento salariale per tutti i lavoratori pari a £ 200.000; concordano di posticipare l'istituzione del Premio di Risultato al Gennaio 1998, al fine di utilizzare indicatori studiati ed individuati anche da altre Aziende del settore specifico.

Nel biennio a venire, considerando l'attuale momento positivo dell'Azienda, viene concesso a tutti i lavoratori dipendenti, sino al 7° livello, un aumento pari a £ 200.000 per le tredici mensilità, che verrà corrisposto nel seguente modo:

- £ 100.000 lordi a far data dal 1 Gennaio 1996,
- £ 100.000 lordi a far data dal 1 Gennaio 1997.

Le parti concordano che per il biennio citato non ci saranno richieste salariali, ovvero: qualsiasi nuova voce economica sarà posta in trattativa.

Nello spirito di quanto suesposto, l'aumento dovrà intendersi consolidato a far data dal 1 Gennaio 1998 e che nel biennio 1996 - 1997 tale



SC

aumento sarà evidenziato nel cedolino paga sotto la voce .accordo del 7 Novembre 1995..

**VALIDITA' E DURATA** con la firma del presente accordo, le parti si impegnano a reincontrarsi entro il 31/12/97 e di non presentare ulteriori richieste salariali fino a tale data.

First Sim to Giam Bettule Maves Hording Oder

Maerne, 7 Novembre 1995

Letto, confermato e sottoscritto